



**DELIBERA N. 39/20/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ FREE LINE S.R.L.S.  
(AUTORIZZATA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO  
OPERANTE IN AMBITO NAZIONALE SUL CANALE LCN 230) PER LA  
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 5-TER,  
COMMI 1 E 3, ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.538/01/CSP E SUCCESSIVE  
MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

**(PROC. N. 2745/FB)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 febbraio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”* ed, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”, come modificato dall’art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, il quale stabilisce che le parole «*fino a non oltre il 31 dicembre 2019*» siano sostituite dall’ inciso: «*fino a non oltre il 31 marzo 2020*»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, con nota del 16 ottobre 2019, pervenuta all’Autorità in data 17 ottobre 2019 (prot. n. 442631) ha segnalato, tra l’altro, la trasmissione in data 3 giugno 2019 tra le ore 06:00 e le ore 14:00 e tra le ore 19:00 e le ore 24:00, di programmi di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto da parte del servizio media audiovisivo operante in ambito nazionale sul canale LCN 230, della società Free Line S.r.l.s., PI 02706400427 (cfr. nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 24433 del 10 aprile 2019 versata in atti), con sede legale in Osimo (AN) via A. Grandi n. 10, allegando i supporti contenenti la videoregistrazione delle televendite segnalate.

Con atto CONT. 26/19/DCA/N°PROC.2745/FB del 2 dicembre 2019 la Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità ha contestato alla società Free Line S.r.l. la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5-ter, commi 1 e 3, del “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, di cui all’allegato A alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso sul canale LCN 230, in data 3 giugno 2019, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00, televendite relative a servizi riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso delle quali i diversi conduttori rivolgono espressi inviti a comporre i numeri telefonici con numerazione a sovrapprezzo (prefisso 893 e 899) che appaiono in sovrimpressione sul teleschermo.

## **2. Deduzioni della società**

La società Free Line S.r.l.s - cui il citato atto di contestazione CONT. 26/19/DCA/N°PROC.2745/FB del 2 dicembre 2019 è stato notificato in pari data - con nota prot. n. 15703 del 14 gennaio 2020 ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione ed ha presentato memorie giustificative rappresentando che i programmi contestati sono qualificabili come trasmissioni di informazione sul gioco del lotto che recano all'interno alcune telepromozioni e non televendite, ed altresì riportando la decisione adottata con delibera n. 174/16/CSP dall'AGCOM, che ha ritenuto taluni programmi analoghi a quelli trasmessi dalla società Free Line S.r.l.s. non classificabili come televendita per insussistenza del requisito dell'”offerta al pubblico” attraverso il mezzo radiotelevisivo.

Nel corso dell'audizione, svoltasi in data 6 febbraio 2020, il rappresentante della società ha depositato agli atti una ulteriore memoria difensiva precisando che:

- la trasmissione oggetto di contestazione si configura come una telepromozione inserita in un programma di informazione riguardante il gioco del lotto e non può in alcun modo qualificarsi quale televendita; nel corso della trasmissione, infatti, gli utenti vengono invitati a comporre un numero telefonico gratuito con prefisso 899 o 893 per accedere ad un portale attraverso il quale fruire di una serie di servizi, accessibili tramite la ulteriore digitazione di un apposito numero sulla tastiera, tra cui è compreso anche quello delle previsioni del lotto; durante la promozione scorrono in sovrimpressione le scritte rese obbligatorie dalla normativa in vigore a tutela dell'utente, tra cui anche quella inerente i costi dello “scatto alla risposta” prevista obbligatoriamente per la promozione dei servizi offerti attraverso le numerazioni telefoniche a sovrapprezzo con prefisso 899 e 893, sebbene, nel caso di specie, la telefonata oggetto della promozione sia del tutto gratuita per l'utente fino alla digitazione di un ulteriore numero sulla tastiera che consente il collegamento al servizio richiesto;

- la società Free Line S.r.l.s. ha agito in buona fede mandando in onda, nel rispetto di ogni prescrizione normativa, la telepromozione di un portale multiservizi che consente all'utente di fruire, tra gli altri, anche di un servizio di pronostici concernenti il gioco del lotto, non ritenendosi in alcun modo responsabile dell'esercizio del portale, le cui modalità di funzionamento vengono stabilite direttamente dal rispettivo gestore.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

In ordine ai fatti oggetto di contestazione si considera quanto segue:

- nella programmazione del servizio media audiovisivo operante sul canale LCN 230 si riscontra, in data 3 giugno 2019 tra le ore 07:00 e le ore 23:00, la trasmissione di programmi di intrattenimento concernenti il gioco del lotto nel corso dei quali vengono mandate in onda finestre promozionali che recano:

- pubblicità di portali che offrono una serie di servizi telefonici, tra cui è compreso anche quello delle previsioni del lotto, fruibili attraverso la digitazione di un apposito numero sulla tastiera che consente il collegamento al servizio richiesto (ad esempio alle ore 12:48);

- pubblicità di servizi riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto, priva di qualsiasi riferimento a portali multiservizi, nel corso della quale vengono rivolti espressi

inviti a comporre i numeri telefonici con numerazione a sovrapprezzo (prefisso 893 e 899) che permangono in sovrapposizione sul teleschermo per ottenere combinazioni da giocare al lotto (ad esempio alle ore 21:15 numeri telefonici 899676820 e 89344726);

- diciture che scorrono in sovrapposizione chiaramente intese a promuovere numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 899) concernenti il gioco del lotto, recanti l'indicazione esplicita del costo delle chiamate da rete fissa e mobile con relativo scatto alla risposta e le prescritte avvertenze sulla possibilità di disattivazione delle numerazioni a sovrapprezzo (ad esempio alle ore 21:58 numeri telefonici 8996970, 8990040, 8996869 e 8996465 "*Servizio di previsioni sul gioco del lotto – VM 18 anni – l'utente ha facoltà di richiedere al proprio gestore la disattivazione delle numerazioni a valore aggiunto – costo del servizio da fisso 2 euro + Iva SC.RISP; da cellulare 5 euro + Iva SC.RISP*");

- nella nota di segnalazione del 16 ottobre 2019, il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni ha precisato che sulle numerazioni telefoniche pubblicizzate sono stati eseguiti controlli a campione che hanno evidenziato come quasi in nessun caso si trattasse della promozione di un portale multiservizi: alla risposta, infatti, il sistema reindirizzava l'utente direttamente sul servizio di lottologia senza consentire alcuna opzione di accesso ad altri servizi; in pratica, dagli accertamenti svolti, è emerso che dopo aver contattato il numero telefonico riferito ad un portale multiservizi apparso sul teleschermo (ad esempio numero telefonico 8933042 pubblicizzato alle ore 13:24), si ascoltava un messaggio preregistrato che forniva gratuitamente le informazioni preventive riguardanti i costi del servizio, invitando a rimanere in linea per 5 secondi per fornire il proprio consenso ed accedere automaticamente e senza facoltà di opzione, alle previsioni di numeri da giocare alle future estrazioni del lotto;

- diversamente da quanto rilevato dalla società Free Line S.r.l.s., le comunicazioni commerciali trattate nel caso deciso dall'AGCOM con delibera n. 174/16/CSP non sono analoghe alle trasmissioni oggetto della contestazione CONT. 26/19/DCA/N°PROC.2745/FB del 2 dicembre 2019, in quanto queste ultime non riguardano la promozione di portali telefonici multiservizi, pure presente nella programmazione mandata in onda sul canale LCN 230 in data 3 giugno 2019, bensì le finestre promozionali in cui vengono mostrate in sovrapposizione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto (prefisso 893 e 899), che i diversi conduttori e/o le diciture che scorrono in sovrapposizione invitano a comporre, informando il telespettatore in merito alla tipologia del servizio offerto e alle condizioni economiche praticate, che in taluni casi prevedono espressamente un pagamento diretto alla risposta oltre ad una tariffa correlata alla durata della telefonata; in tali casi, infatti, come confermato dal Servizio di Polizia Postale, le comunicazioni commerciali mandate in onda presentano tutti gli elementi atti a individuare un'"offerta al pubblico" attraverso il mezzo radiotelevisivo e pertanto a qualificare le trasmissioni come "*televendita*" consistente, per la definizione fornita dall'articolo 2, lett. ii) del d.lgs.n. 177/05, nell'"offerta diretta trasmessa al pubblico allo scopo di fornire un servizio dietro pagamento";

- riguardo all'eccezione di buona fede sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa, si fa presente che, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata, dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità; nel caso di specie, la circostanza per la quale la società Free Line S.r.l.s. avrebbe mandando in onda, nel rispetto di ogni prescrizione normativa, la telepromozione di un portale multiservizi non ritenendosi in alcun modo responsabile dell'esercizio del portale, le cui modalità di funzionamento vengono stabilite direttamente dal rispettivo gestore, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa in vigore;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. CONT. 26/19/DCA/N°PROC.2745/FB del 2 dicembre 2019 in merito alla violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5-ter, commi 1 e 3, del "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*" di cui all'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP da parte del servizio di media audiovisivo operante in ambito nazionale sul canale LCN 230;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, *lett. a)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo operante in ambito nazionale sul canale LCN 230 deve ritenersi di lieve gravità in considerazione della circostanza per la quale gli episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate sono stati riscontrati in un'unica giornata di programmazione sottoposta a monitoraggio;

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione dell'utile di esercizio riscontrato nell'ultimo bilancio disponibile della società Free Line S.r.l.s., relativo all'anno 2018 (fonte: Infocamere), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

## **ORDINA**

alla società Free Line S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo operante in ambito nazionale sul canale LCN 230, con sede legale in Osimo (AN), via A. Grandi n. 10, di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-ter, commi 1 e 3, dell'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche;

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 39/20/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 39/20/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.



Roma, 27 febbraio 2020

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE *ff.***  
Nicola Sansalone